

Invalidità civile, il limite di reddito si calcola al lordo delle imposte

La pronuncia della [Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 24903 del 31/08/2026](#). Conta l'imponibile Irpef dell'assicurato Inps al netto soltanto degli oneri deducibili (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 7 settembre 2026)



Per determinare l'accesso all'assegno d'invalidità civile, il requisito reddituale deve essere calcolato al lordo delle ritenute fiscali, considerando unicamente l'imponibile Irpef al netto degli oneri deducibili. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con [l'ordinanza n. 24903 pubblicata il 31 agosto 2026](#).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Inps nei confronti di un cittadino che richiedeva il riconoscimento del beneficio assistenziale. L'istituto previdenziale aveva contestato la mancanza del requisito economico già durante la fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ponendo al centro della questione i criteri di calcolo della base imponibile.

Il nodo dell'imponibile Irpef e la disponibilità effettiva

I giudici di legittimità hanno chiarito che il Tribunale ha errato nel conteggiare il reddito rilevante detraendo **anche le ritenute** e le **detrazioni fiscali**. Viene così definitivamente superato quell'orientamento giurisprudenziale minoritario che equiparava il tetto massimo al reddito "netto" percepito dopo il prelievo fiscale.

Secondo la Cassazione, il testo normativo fa riferimento ai redditi «assoggettabili» all'imposta: un'espressione che definisce la natura qualitativa del reddito e non il suo ammontare finale netto. L'indice formale stabilito dalla legge per delimitare le situazioni di bisogno meritevoli di sostegno è il **reddito imponibile Irpef**, disciplinato dall'articolo 3 del dpr n. 917/1986 (Tuir). Quest'ultimo è

costituito dal reddito **complessivo del contribuente sottratti soltanto gli oneri deducibili** – come i contributi previdenziali, le spese mediche o l'assegno di mantenimento al coniuge separato – **ma non le imposte**.

L'ordinanza precisa inoltre che il DM del Ministero dell'Interno n. 553/1992 non ha valore interpretativo vincolante sul punto, confermando che la prestazione assistenziale deve far riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile nei limiti delle deduzioni previste dalla legge.

Un bilanciamento costituzionale

Nella ricostruzione della Corte, la scelta di ancorare il limite di reddito a un parametro formale risponde a un «bilanciamento non irragionevole» tra le esigenze di finanza pubblica e la tutela dei cittadini in condizioni di svantaggio. Tale criterio permette di selezionare in modo equo i beneficiari, senza comprimere arbitrariamente i diritti garantiti dall'articolo 38 della Costituzione in materia di assistenza sociale.